

Servizi bancari - Ricevuta bancaria - Assenza di autorizzazione - Prassi nei rapporti fra banca e cliente - Affidamento – Fattispecie (cod. civ., artt. 1175 e 1375; Provvedimento della Banca d'Italia del febbraio 2013, recante istruzioni applicative del Regolamento (UE) 260/2012).

FATTO

Il ricorrente, in qualità di titolare di una farmacia, riferisce che la banca resistente, in data 31/05/2016, addebitava sul conto corrente a lui intestato gli importi corrispondenti ad alcune ricevute bancarie, per un totale di € 28.122,39. Interpellata la banca, il ricorrente apprendeva che l'addebito sarebbe avvenuto in virtù di "autorizzazione telefonica", precedentemente rilasciata dalla moglie del ricorrente medesimo e che "tale operatività era frutto di una consuetudine basata su un rapporto di reciproco rispetto" tra le parti. Al riguardo, il ricorrente precisa di non aver mai fornito alcuna autorizzazione. Per contro, avrebbe opposto formale diniego alla richiesta di sottoscrivere la documentazione autorizzativa successivamente sottopostagli dalla banca, come da quest'ultima riconosciuto, in sede di riscontro del reclamo. Osserva che la preventiva autorizzazione è condizione di legittimità dell'addebito; un'autorizzazione successiva sarebbe, comunque, inammissibile, in mancanza di espressa previsione nel "contratto quadro", nel caso di specie non sussistente. Il ricorrente ritiene che la condotta della banca sia censurabile, sotto il profilo della negligenza e superficialità e, più in generale, della violazione degli obblighi per legge incombenti sul mandatario, nell'espletamento dell'incarico. Tanto premesso, il ricorrente chiede la restituzione delle somme illegittimamente addebitate, pari a € 28.122,39, e il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 5.000,00, per le spese sostenute per la presentazione del ricorso.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, riferisce che il conto corrente oggetto di controversia è intestato alla farmacia del ricorrente sin dal 01/03/1993, con delega ad operare a favore della moglie, la quale, tra l'altro, cura la contabilità dell'impresa. Quanto alle operazioni contestate, l'intermediario osserva che tra le parti era "prassi" che venissero impartite istruzioni telefoniche in merito alle operazioni da porre in essere (addebiti RIBA; disposizione di bonifici, etc.), al fine di evitare attese, salvo poi procedere alla regolarizzazione, anche in orari non d'ufficio. A conferma di quanto dedotto, l'intermediario riferisce che in data 31/05/2016 venivano addebitate RI.BA., in due soluzioni, per un importo di € 26.282,90 e di € 28.122,39, oltre a un bonifico bancario dell'importo di € 3.069,11 e al pagamento di taluni MAV. Il ricorrente si sarebbe rifiutato di sottoscrivere la distinta per il pagamento delle RI.BA., così come quella per la disposizione di bonifico, "senza addurre motivazioni plausibili". Il giorno successivo, il responsabile della filiale avrebbe inoltrato la documentazione relativa agli estratti conto (dal 01/01 al 01/06/2016) al commercialista del ricorrente. Soltanto in data 11/03/2017, il ricorrente constatava una "incoerenza" nel saldo di conto corrente, facendo riferimento esclusivamente al pagamento delle RI.BA. dell'importo di € 28.122,39, mentre nulla eccepiva sugli altri addebiti dello stesso giorno, tra cui il bonifico dell'importo di € 3.069,11, anch'esso mai regolarizzato, relativamente alla firma. Tanto premesso, l'intermediario afferma che i pagamenti erano oggetto di un "mandato generale" e di "una prassi operativa" e che il pagamento "ripetuto e abituale degli effetti", sempre successivamente regolarizzato nelle firme e, dunque, comunicato nell'ordinaria modalità degli estratti conto, è conforme alla diligenza ordinaria del banchiere. Evidenzia, inoltre, che le operazioni contestate risalgono al 31/05/2016, là dove il reclamo è stato formulato a quasi un anno di distanza (11/03/2017). Sul punto,

richiama gli artt. 17 e 18 del contratto di conto corrente, i quali prevedono che "le comunicazioni e gli ordini del correntista hanno corso a suo rischio per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione" e che "trascorso il tempo occorrente per la ricezione della lettera di reclamo l'operato dell'Azienda di credito si intenderà approvato". Per quanto concerne, infine, la richiesta di "rimborso a titolo di risarcimento danni per le spese sostenute per il ricorso", l'intermediario ne lamenta l'infondatezza e la genericità. Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. In sede di repliche, il ricorrente ribadisce la propria domanda, confermando che la propria moglie era autorizzata a operare sul conto corrente, ma osservando che, nel caso di specie, nessuna autorizzazione all'addebito di ri.ba. risulta sottoscritta, neanche dal coniuge. Evidenzia, inoltre, che la richiesta risarcitoria ha ad oggetto l'onorario richiesto per l'assistenza difensiva nella proposizione del ricorso ed è circostanziata nell'an e nel quantum. La banca, nelle controrepliche, ribadisce che il ricorrente, alla fine di ogni mese, provvedeva al pagamento di RI.BA. per importi che oscillavano tra € 50.000,00 e € 70.000,00, e che soltanto nel mese di maggio 2016 il ricorrente si rifiutava di sottoscrivere la seconda tranche di RI.BA., senza giustificazione alcuna. A supporto di quanto osservato, deposita la prima tranche di addebiti RI.BA., del medesimo giorno di quelle oggetto di contestazione, evidenziando che il ricorrente ha firmato senza apporre alcuna contestazione. Produce altresì le RI.BA. sottoscritte il 30.06.2016, sottolineando che neanche in quella circostanza sia stata sollevata alcuna contestazione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la presunta illegittimità di un addebito effettuato dalla banca resistente sul conto sul conto corrente del ricorrente, a titolo di ricevuta bancaria (RI.BA.), in mancanza di autorizzazione. Al riguardo, giova premettere che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di questo Arbitro, la ricevuta bancaria è un documento, non riconducibile alla categoria dei titoli di credito, recante dichiarazioni scritte, firmate e rilasciate dal creditore, con il quale questi attesta di aver ricevuto una somma di denaro versata a mezzo banca, a saldo di una determinata fattura, e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo nello stesso indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente. La banca del creditore (banca assuntrice) assume il ruolo di mandataria in rem propriam, mettendo a disposizione l'importo del credito, salvo buon fine, e trattenendo l'importo del credito riscosso, sicché l'operazione realizza, al tempo stesso, una diversa modalità di incasso del credito e una funzione di finanziamento (cfr. Cass., n. 15225/2007; Cass., n. 4085/2001; Cass., n. 13278/2000; Cass., n. 4908/1999). La banca domiciliataria, per contro, assume il ruolo di sostituto del mandatario, provvedendo alla trasmissione dell'avviso di scadenza al debitore, al fine di permettergli il tempestivo adempimento (Coll. Roma, dec. n. 8700 del 20.7.2017; Coll. di Napoli, decisioni nn. 6870/2016 e 624/2011. E si veda il Provvedimento della Banca d'Italia del febbraio 2013, recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove la RI.BA. è definita "un ordine di incasso disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso, attraverso una apposita procedura interbancaria via Sistema per la trasmissione telematica dei dati, alla banca del pagatore la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al pagatore"). Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la controversia attiene ai rapporti fra banca domiciliataria e debitore e, in particolare, alla legittimità degli addebiti in conto dalla prima effettuati, per ricevute bancarie. Al riguardo, non è controversa, fra le parti, l'assenza di un'autorizzazione espressa, da parte del cliente. L'intermediario, da parte sua, dichiara di aver agito facendo affidamento sulla "prassi", in base alla quale il ricorrente "regolarizzava" successivamente gli addebiti effettuati dall'intermediario. Non a caso, osserva, il cliente non avrebbe contestato gli altri addebiti effettuati nello stesso giorno, anch'essi privi di autorizzazione preventiva. L'intermediario

adduce, altresì, la presenza di una autorizzazione telefonica, rilasciata da parte della moglie del cliente. La circostanza, peraltro, è contestata dal cliente e non trova alcun riscontro, nella documentazione in atti. Parimenti, non risulta agli atti alcun regolamento pattizio del servizio di gestione delle ricevute bancarie, al di là di un generico richiamo, nel contratto di conto corrente (art. 19), alla facoltà per la banca di “assumere o meno gli incarichi del Correntista”, con conseguente accettazione, da parte di quest’ultimo, “delle norme e delle condizioni da essa stabilite per singoli servizi (come incasso effetti e documenti, aperture di crediti documentari, incasso cedole e titoli estratti, custodia od amministrazione titoli, ecc.)” (art. 19). Alla luce di quanto precede, non v’è dubbio che gli addebiti contestati siano avvenuti in assenza di autorizzazione. Nessun rilievo, in questo contesto, assume la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto, da parte del cliente, con conseguente approvazione tacita, ex art. 119, co. 3, T.U.B. Al riguardo, l’orientamento consolidato della giurisprudenza e di questo Arbitro è nel senso che l’approvazione dell’estratto conto non preclude al cliente di far valere contestazioni che riguardino la validità e l’efficacia delle annotazioni in conto, nel termine ordinario di prescrizione (cfr. Cass., 7 settembre 1984, n. 4788; Cass. 10 aprile 1995, n. 4140; Cass., 24 maggio 2006, n. 12372 e App. Milano, 25 giugno 2002; Coll. Roma, n. 8477/2017). Alla luce di quanto sin qui osservato, ritiene il Collegio che la prassi seguita dall’intermediario presenti sicuri profili di illegittimità e denoti una censurabile leggerezza, nella gestione “informale” del rapporto con il cliente, il quale, peraltro, con la sua condotta ripetuta nel tempo, ha ingenerato un affidamento circa la propria volontà di seguire quella prassi. In questo contesto, il disconoscimento immotivato e “selettivo” delle singole operazioni di addebito censurate, per di più in assenza di contestazioni in merito alla loro correttezza sostanziale, appare contrario alla buona fede e suscettibile di tradursi – nel caso di accoglimento della domanda restitutoria – in un ingiustificato arricchimento, anche in danno della controparte contrattuale (cfr., sul punto, le importanti statuizioni di Cass., 20 settembre 2009, n. 20106, in merito alla ammissibilità, in virtù del disposto degli artt. 1175 e 1375, cod. civ., di un intervento correttivo o repressivo, da parte del giudice, allorché “un potere od una facoltà, attribuiti ad un soggetto dal contratto, vengano esercitati con modalità non necessarie ed irrispettose del dover di correttezza e buona fede, con uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti”; intervento che può condurre, a seconda dei casi, a “dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall’esistenza di una specifica volontà di nuocere”. In precedenza, cfr., soprattutto, Cass. 7 marzo 2007, n. 5273, per le statuizioni relative al “divieto di venire contra factum proprium”). In applicazione dei principi sopra richiamati, deve ritenersi contrario alla buona fede e, dunque, inefficace, il disconoscimento ingiustificato delle menzionate operazioni, in contraddizione con la condotta costantemente seguita dal ricorrente nel tempo e reiterata anche contestualmente al disconoscimento medesimo. Per le suesposte ragioni, la domanda non merita di essere accolta. Il rigetto della domanda principale comporta il rigetto anche della domanda risarcitoria, relativa alle spese asseritamente sostenute per l’assistenza professionale nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.